

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una Società per Azioni denominata "**Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.**".

La Società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni suddette e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

(Sede)

La Società ha sede in Milano.

Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

(Durata)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Articolo 4

(Oggetto)

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, inclusa l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 117.497.424, diviso in n. 29.374.356 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative; ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6

(Domicilio)

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO III

RECESSO

Articolo 7

(Recesso)

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto

dalla legge.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle assemblee sono regolati da norme di legge.

L'assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione

consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 10

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, in particolare, approva in linea con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti:

- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza, dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 23.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, codice civile, ed in ogni altro caso lo ritenga

opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e con le modalità applicative previste dalla normativa interna.

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto delle disposizioni normative in materia di

equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e con le modalità applicative previste dalla normativa interna.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti per ciascuna di esse dalla normativa tempo per tempo vigente.

Almeno uno degli Amministratori - ovvero due, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero compreso tra sette e dieci (estremi inclusi) o da tre ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici componenti – è indipendente. A tal fine sono considerati indipendenti gli Amministratori non esecutivi per i quali non ricorra alcuna delle situazioni indicate all'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a una verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori. Gli Amministratori che risultino indipendenti all'esito di detta verifica sono assoggettati al regime di cui al secondo e al terzo periodo del precedente comma.

Ciascun Amministratore è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito ad ogni

informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Articolo 16

Il Presidente, o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 23, convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento a distanza ai sensi del terzo comma del successivo art. 17.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 23.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 19

Agli Amministratori spetta un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice Presidente, se nominati, e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito delle politiche approvate dalla Capogruppo.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri ed il loro collocamento al riposo;

- c) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 del Codice Civile;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- e) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) il recepimento del regolamento di Gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- h) la costituzione al suo interno di speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie, determinandone la composizione e le attribuzioni;
- i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- j) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione degli esponenti aziendali.

Articolo 21

Fermo restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto ai sensi del precedente articolo 20:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 C.C.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, di politiche di investimento inerenti i patrimoni affidati in gestione individuale dalla clientela e di gestione corrente a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in Comitati.

Per quanto riguarda particolari operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito e di politiche di investimento dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del

giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, salvo quanto previsto dal secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti e con le modalità applicative previste dalla normativa interna; anche la sostituzione dei membri del Collegio, in caso di cessazione in corso di mandato di un Sindaco, avviene in modo tale da garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Ciascun Sindaco è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito ad ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

I Sindaci intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

TITOLO VIII

REVISIONE LEGALE

Articolo 25

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO IX

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 26

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 23. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 28.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare Dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

TITOLO X

DIREZIONE GENERALE

Articolo 27

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, dal Condirettore Generale e/o da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi gestiscono gli affari correnti e provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 23.

I componenti della Direzione Generale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e dedizione di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti. Gli stessi sono tenuti a fornire tempestiva comunicazione in merito ad ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità alla carica ricoperta.

Articolo 28

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e - fermo restando il potere di proposta dei singoli Amministratori - assiste a quelle dell'Assemblea.

In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, dal Condirettore Generale, se nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati o da un dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 30

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 31

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.